

T&P

172
Luglio - Agosto 2024

Tecniko & Pratiko
Attrezzature e servizi per chi lavora con gli alberi

MACCHINE & ATTREZZATURE

Trattore articolato Campese: lo *skidder* che parlava italiano

LEGNO & BIOMASSE

Il tannino dal legno di castagno
La struttura di un'azienda che produce tannino

VERDE FUORI FORESTA

Standard Tecnici Europei
Le fondamenta per un'arboricoltura professionale



"Tecniko & Pratiko" supplemento del periodico "Sherwood - Foreste ed Alberi Oggi" Anno 30, numero 4 - Luglio - Agosto 2024 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB/10/2004, Arezzo - ISSN 2611-0415

EUDR: stato dell'arte e prospettive d'attuazione

Il regolamento contro la deforestazione e il degrado forestale (EUDR), vigente dal 29 giugno 2023, verrà attuato a partire dal 30 dicembre 2024 e sostituirà il precedente regolamento EUTR (n. 995/2010) sulla dovuta diligenza del legno e dei prodotti derivati. Visto il proliferare di affermazioni opinabili e discordanti sull'argomento, si ritiene utile evidenziare alcune questioni rilevanti per i soggetti interessati da questa nuova norma comunitaria.

L'EUDR, come buona parte degli strumenti legislativi che trovano fondamento nel **Green Deal** europeo, ha avuto un iter piuttosto lungo e per certi versi travagliato. Negli oltre 18 mesi intercorsi tra la presentazione iniziale della proposta e la pubblicazione del regolamento (avvenuta il 9 giugno 2023), come da prassi, gli Stati membri, le Istituzioni europee e i componenti del gruppo di esperti della Commissione si sono confrontati più volte. Tra le questioni più dibattute si rammentano: l'individuazione delle materie prime e degli ecosistemi da regolamentare, il concetto operativo di degrado forestale e l'opportunità di estendere gli obblighi di dovuta diligenza al settore finanziario. Di fatto, i Governi nazionali, partecipando con i propri delegati alle riunioni del Consiglio dell'UE, hanno consensualmente approvato l'EUDR nella configurazione attuale. A chi ha seguito i lavori del Consiglio nel semestre di presidenza francese, non sarà sfuggita l'improvvisa accelerazione che ha determinato la prematura conclusione di quelle analisi e discussioni che avrebbero potuto mitigare le maggiori criticità dell'attuale testo vigente.

È bene ricordare che i regolamenti UE, leggi a tutti gli effetti vincolanti e direttamente applicabili negli Stati membri, possono essere modificati soltanto da norme comunitarie di pari rango gerarchico. Quindi, nonostante le contestazioni e petizioni attualmente avanzate da Associazioni di categoria e altri soggetti interessati, il regolamento EUDR verrà comunque attuato il 30 dicembre 2024; a meno che, nel frattempo, le sollecitate Istituzioni europee, non provvedano alla promulgazione di un altro regolamento emendativo o abrogativo. Francamente, l'eventualità che un tale "ripensamento legislativo" abbia corso nell'attuale legislatura comunitaria **non appare affatto realistica**. Invece, la revisione dell'EUDR - auspicata da gran parte degli organi di rappresentanza degli addetti alla produzione e commercializzazione di prodotti interessati, nonché da alcuni Governi nazionali - potrebbe essere decisa dal "nuovo Parlamento" che si insedierà a seguito delle elezioni europee di giugno. A dire il vero, appare anche improbabile che, nei pochi mesi restanti del 2024, le Istituzioni europee (sempre ammesso che trovino il necessario accordo), riescano tecnicamente a modificare il regolamento vigente, prima che lo stesso entri in attuazione.

A prescindere dai ritardi che gli Stati membri potrebbero accumulare nel predisporre le autorità competenti e determinare le sanzioni applicabili in caso di non conformità (dovuta diligenza inadeguata, omessa presentazione di dichiarazioni preventive, ecc.) agli operatori che immettono sul mercato, trasformano o

esportano prodotti inseriti nell'allegato I dell'EUDR, **conviene fare buon uso dei restanti mesi del 2024 per prepararsi ad affrontare i nuovi adempimenti normativi**. In particolare, si consiglia di documentarsi sugli obblighi di legge consultando i siti ufficiali della Commissione europea e del Masaf, nonché quelli delle organizzazioni nazionali e internazionali che hanno finora maturato documentate competenze in materia di dovuta diligenza EUTR.

Con l'occasione, si comunica che, a metà novembre, la Commissione europea consentirà agli Operatori l'iscrizione allo specifico sistema elettronico di informazione. Questa azione rappresenta il **primo passo verso la conformità EUDR** di livello aziendale in quanto, le dichiarazioni obbligatorie di dovuta diligenza (caposaldo operativo del regolamento) si potranno presentare esclusivamente mediante tale applicazione informatica.

Data la specificità di questa rivista che si rivolge in particolare a chi lavora in bosco, si ricorda che l'immissione sul mercato di legno nazionale e prodotti da esso derivati rientra a tutti gli effetti nella sfera d'azione dell'EUDR. Pertanto, anche le imprese forestali dovranno eseguire le procedure di dovuta diligenza specificate dal regolamento che, rispetto a quelle già previste dalla **Timber regulation** (EUTR), prevedono l'**obbligo addizionale della geolocalizzazione degli appezzamenti** in cui verrà prelevato il legname.

Come già verificato in ambito EUTR, le imprese boschive e gli altri soggetti che commercializzano legno italiano sono chiamate a rispettare obblighi più semplici di quelli attinenti a chi importa, trasforma o esporta prodotti caratterizzati da catene d'approvvigionamento ben più complesse e "rischiose". In ogni caso, si consiglia a tutti gli operatori di comprendere a fondo il nuovo regolamento e di consultare i documenti esplicativi della Commissione europea quali: le FAQ attualmente disponibili e le linee guida di prossima pubblicazione. Questa è la più rilevante azione propedeutica da attuare per raggiungere in tempo l'obbligatoria conformità normativa di livello aziendale.

In conclusione, per il momento non resta che augurarsi che tra operatori della filiera foresta-legno, Associazioni di categoria, altre Organizzazioni interessate e Autorità competente EUDR del Masaf, si stabilisca un proficuo clima di leale collaborazione che predisponga l'efficace ed equilibrata attuazione del complesso regolamento "deforestazione zero". A tal fine, in questa delicata fase di transizione legislativa (tra EUTR e EUDR), è necessario promuovere ogni possibile iniziativa di formazione, compresa la pubblicazione di materiale informativo, ufficialmente approvato, a cui possano fare riferimento sia gli operatori commerciali, quali le imprese boschive, sia gli addetti ai futuri controlli EUDR che dovrebbero iniziare nel 2025.

ANGELO MARIANO

Comitato Tecnico-Scientifico CONAIBO - Area Tracciabilità

